

Carenza di fonti energetiche, inflazione ancora in salita e instabilità politica

Tante incertezze sulla nostra economia

Occorre ripensare produzione e distribuzione in favore di modelli più sostenibili

Purtroppo i media non hanno dovuto rifugiarsi nel solito gossip per riempire le pagine dei giornali e le trasmissioni d'informazione di questi giorni di piena estate. Dico purtroppo perché gli argomenti che hanno trovato ampia eco nelle pagine cartacee e digitali e nei telegiornali nazionali non sono certo rassicuranti: guerra, carestia, crisi politica nazionale e tensioni internazionali sono stati i temi centrali, all'ombra di una pandemia per nulla sconfitta. In effetti riesce difficile trovare un solo aspetto rassicurante nel panorama dell'informazione. La crisi climatica, per esempio, non è come pensano superficialmente alcuni, un falso problema, rientrando nella normale alternanza fra periodi secchi e caldi e periodi umidi e piovosi. Ai signori che negano il problema deve risultare chiaro che, anche non pensando all'esistenza di una crisi ambientale in atto, l'attuale siccità avrà effetti devastanti sulla produzione agricola e contribuirà ulteriormente, vista la scarsità dei raccolti ad una spinta verso l'alto dei prezzi. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Tante incertezze sulla nostra economia
- Bonus 200 Euro per i lavoratori autonomi
- L'agente può accedere all'indennizzo per cessazione attività commerciale
- Il Decreto Aiuti bis proroga al 26 settembre il taglio delle accise sui carburanti
- Nuove domande da presentare all'Enasarco!
- L'esperto risponde
- Rubrica Previdenziale

Firmato il decreto attuativo, manca la pubblicazione in Gazzetta Bonus 200 Euro per i lavoratori autonomi
Auspicabile anche una circolare operativa da parte dell'INPS

Il 19 agosto il Ministro del lavoro **Andrea Orlando** d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze **Daniele Franco** hanno siglato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. Al momento in cui scriviamo manca solo quindi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La misura è finanziata con una dotazione finanziaria pari a circa **600 milioni di Euro per l'anno 2022**, che costituisce pertanto il limite complessivo di spesa ed è rivolta ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un **reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro**.

Per poter accedere al beneficio i destinatari della misura una tantum che sarà corrisposta a seguito di presentazione domanda le cui modalità saranno stabilite dall'ente previdenziale competente (quindi INPS o Casse privatizzate di riferimento) devono risultare già iscritti alle rispettive gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (cioè alla data del 18 maggio 2022), con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Da notizie dell'ultima ora pare che non sarà possibile presentare richiesta prima del 26 settembre, mentre il termine ultimo dovrebbe essere quello del 30 novembre. ■

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti

la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI

USA LA FORZA ➔

Tante incertezze sulla nostra economia

Occorre ripensare produzione e distribuzione in favore di modelli più sostenibili

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

Purtroppo i media non hanno dovuto rifugiarsi nel solito gossip per riempire le pagine dei giornali e le trasmissioni d'informazione di questi giorni di piena estate. Dico purtroppo perché gli argomenti che hanno trovato ampia eco nelle pagine cartacee e digitali e nei telegiornali nazionali non sono certo rassicuranti: guerra, carestia, crisi politica nazionale e tensioni internazionali sono stati i temi centrali, all'ombra di una pandemia per nulla sconfitta. In effetti riesce difficile trovare un solo aspetto rassicurante nel panorama dell'informazione. La crisi climatica, per esempio, non è come pensano superficialmente alcuni, un falso problema, rientrando nella normale alternanza fra periodi secchi e caldi e periodi umidi e piovosi. Ai signori che negano il problema deve risultare chiaro che, anche non pensando all'esistenza di una crisi ambientale in atto, l'attuale siccità avrà effetti devastanti sulla produzione agricola e contribuirà ulteriormente, vista la scarsità dei raccolti ad una spinta verso l'alto dei prezzi. E che dire della corsa verso l'alto del prezzo dell'energia? In autunno ci troveremo quindi di fronte ad una scarsa disponibilità di fonti energetiche, di materie prime alimentari e non (terre rare, nickel, litio, cobalto) quest'ultime detenute principalmente da Cina e Russia che inevitabilmente spingeranno l'inflazione sopra a quell'11% su base annua previsto solo pochi mesi fa dall'Istat. Quali saranno le conseguenze? La più evidente sarà ovviamente una forte diminuzione del potere di spesa delle famiglie che dovranno reindirizzare e razionalizzare le loro politiche di acquisto, da qui ne discendono però altre: prezzi più alti a fronte di redditi bloccati significa minor propensione al risparmio e maggior rischio di indebitamento per gli strati più deboli della popolazione. Al livello di macroeconomia l'inflazione frenerà la propensione agli investimenti con evidenti riflessi negativi sulla crescita economica nazionale e con la corsa da parte degli investitori all'acquisto dei cd. beni-rifugio (immobili, oro, diamanti, opere d'arte etc.). Ciò renderà più salato il conto del debito pubblico italiano che per autofinanziarsi dovrà proporre titoli del debito pubblico più appetibili per i risparmiatori. Se l'inflazione

rimarrà alta sarà poi impossibile non mettere mano al costo del denaro con un inevitabile rialzo dei tassi di interesse che potrebbe riflettersi, appesantendole, sulle rate dei mutui; un ulteriore colpo per il portafoglio di molte famiglie.

Quanto potrà reggere la nostra economia? Riusciranno le imprese a fronteggiare gli aumenti shock delle bollette energetiche e delle materie prime? Si tratterà di una vera lotta per la sopravvivenza. Ricordiamo che la vera forza e peculiarità del sistema Italia è rappresentata soprattutto dalla dinamicità e dalle competenze delle piccole e medie imprese e da un'industria manifatturiera che nel 2021, secondo i dati forniti da Confindustria, è stata la prima per crescita trainando l'intero settore europeo.

Ora la guerra iniziata nello scorso febbraio, può non solo azzerare gli effetti di quest'ennesimo miracolo economico nazionale, ma può addirittura minarne definitivamente le fondamenta.

A fronte di uno scenario così cupo occorrerà agire tempestivamente e con grande decisione... un proposito non facile da mettere in atto per un paese alle prese con una campagna elettorale da cui probabilmente non uscirà una maggioranza predeterminata ed il cui governo sarà il risultato di inevitabili compromessi.

Per noi è indispensabile che il nuovo esecutivo comprenda la necessità di preservare la competitività e capacità produttiva/commerciale della nostra economia, perseguendo l'idea di un nuovo modello di sviluppo più legato alle filiere ed alle realtà produttive locali e nazionali. Non si tratta di un ritorno all'autarchia; tutt'altro, si chiede al governo di sostenere le piccole e medie realtà imprenditoriali che spesso hanno know how e progetti innovativi che possono fornire nuove soluzioni alle problematiche legate alla scarsità di quei prodotti fondamentali per gli attuali meccanismi produttivi. Puntare sullo sviluppo delle tecnologie per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e/o green dovrebbe essere, per esempio, un obiettivo prioritario da conseguire congiuntamente alla sensibilizzazione dei cittadini verso l'utilizzo di tali sistemi attraverso incentivi economici e campagne informative di massa. Lo sviluppo di nuove forme di agricoltura che richiedano minor impiego di risorse idriche e di forme di allevamento

che richiedano un minor sfruttamento del suolo, il progressivo abbandono della plastica a favore dell'utilizzo di materiali riutilizzabili biodegradabili e/o comunque facilmente riciclabili. Nelle cd economie circolari il ricorso ad imballaggi e packaging è ridotto all'osso, mentre tale sistema è enfatizzato nel commercio elettronico in cui ogni prodotto, per garantirne l'integrità durante i trasporti, è spesso protetto da due ulteriori confezionamenti oltre a quello previsto dal produttore: questo modello economico comporta un aumento a dismisura del materiale di scarto che intasa apparati di smaltimento di rifiuti già al limite delle loro capacità di stoccaggio e/o di recupero. Sembra una inezia, ma la merce ordinata da un commerciante viene solitamente consegnata dall'azienda produttrice, raggruppata in pochi colli, di grandi dimensioni, che vengono poi smaltiti con facilità dal commerciante stesso dopo aver sistemato nel locale commerciale gli articoli ricevuti. Le 200 magliette ordinate alla stessa azienda da un singolo dettagliante possono arrivare in due soli cartoni, mentre se vendute on line da una piattaforma elettronica diventano 200 singole confezioni di plastica e cartone consegnate, se tutto va bene da una pluralità di corrieri che devono raggiungere centinaia di località diverse, magari all'interno dello stesso centro urbano. Questo modello non è un modello sostenibile e non deve essere perseguito perché danneggia la collettività avvantaggiando un solo operatore economico. Il mio è solo un esempio, ma è un esempio, che, visto il ruolo che ricopro e la professione che svolgo, mi sta particolarmente a cuore e trovo particolarmente significativo. L'autunno che ci aspetta sembra portatore di cattivi presagi, ma se decidiamo di affrontare con risolutezza i problemi che abbiamo davanti, se siamo pronti ad accettare alcune rinunce ed a fare alcuni sacrifici, già fra un anno o due potremmo vedere i primi miglioramenti, intravedere l'uscita dal tunnel ed offrire ai nostri figli una reale prospettiva di una crescita continua e sostenibile e quindi un futuro migliore. ■



Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

L'agente può accedere all'indennizzo per cessazione attività commerciale

a cura di **Debora Bruno**

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

L'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale è stato istituito con decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

La norma prevedeva l'erogazione di un indennizzo a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età a seguito della cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Tale prestazione veniva finanziata con un versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS di un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,09%.

La misura, inizialmente prevista per solo triennio 1996-1998, è stata più volte prorogata con successivi interventi normativi sino al 31 dicembre 2016, allorquando la misura non fu riconfermata per l'anno successivo.

La legge n. 145/2018 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 all'art. 1, comma 283, ha ripristinato tale indennizzo. Nel successivo comma 284 viene altresì disposta la corresponsione della relativa aliquota aggiuntiva.

Nello specifico, la finanziaria 2019 ha reintrodotta l'istituto in parola senza modifiche e con la circolare 24 maggio 2019, n. 77, l'INPS ha fornito istruzioni e chiarimenti proprio alla luce delle novità normative introdotte dalla legge sopra citata.

A decorrere da tale annualità infatti l'indennizzo, disciplinato dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è diventato una misura strutturale, alimentato con l'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

I requisiti per percepire l'indennizzo sono gli stessi originariamente previsti che qui andiamo a ricordare:

Età:

62 anni di età se uomini.

57 anni per le donne alla data di presentazione della domanda.

Contribuzione minima:

5 anni contribuzione Inps Fondo esercenti attività commerciali.

Posizione soggettiva:

avere cessato definitivamente l'attività e richiesto la cancellazione alla Camera di commercio.

L'agente ha diritto all'indennizzo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se ovviamente a quella data, risultano ricorrere tutti i requisiti citati ed il richiedente non svolge nessun'altra attività lavorativa.

L'indennizzo, che è incompatibile solo con la pensione di vecchiaia, spetta anche nel caso in cui il richiedente sia titolare di altri trattamenti pensionistici diretti e verrà erogato dall'INPS sino al mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.



Attualmente l'indennizzo è pari a €524,35 mensili, per 13 mensilità sino al raggiungimento dell'età per la pensione.

Si rappresenta che la legge non prevede un termine per l'accesso al "beneficio", ma prevede un monitoraggio dell'equilibrio finanziario della misura in parola. Qualora data tale monitoraggio degli oneri sostenuti per far fronte alle prestazioni richieste e delle entrate contributive aggiuntive dovesse emergere, anche solo in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni si prevede che con decreto debba essere adeguata l'aliquota contributiva. **In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva la norma prevede che l'INPS non riconosca ulteriori prestazioni**, con la conseguenza che le domande per la parte eccedente la copertura non potranno essere soddisfatte. ■

Il Decreto Aiuti bis proroga al 20 settembre il taglio delle accise sui carburanti

Introdotta anche la riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas metano a cura della redazione

Il Decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" all'articolo 8 ha ulteriormente prorogato sino al 20 settembre 2022 il taglio di accise e IVA sul carburante già previsto dall'esecutivo a decorrere dalla fine dello scorso marzo per contrastare i perduranti effetti economici derivanti dal protrarsi della guerra in Ucraina.

In realtà il decreto approvato ad inizio agosto prevede una manovra più strutturata introducendo nuove misure di contrasto al continuo innalzamento dei prezzi nel settore energia al fine di raffreddare la spinta inflazionistica che ne deriva.

Come abbiamo detto all'articolo 8 il provvedimento prevede la conferma delle riduzioni di IVA e accise su gas e carburante nelle misure già stabilite con i precedenti interventi:

- 1) benzina: 478,40 Euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 Euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 Euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero Euro per metro cubo.

Viene inoltre confermata anche la proroga del taglio all'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione precedentemente stabilita nella misura del 5%.

Il decreto prevede poi, all'articolo 5, la riduzione al 5% dell'IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% dovrà essere applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!




Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Nuove domande da presentare all'Enasarco!

a cura della **Redazione**

Questo mese parliamo di due contributi previsti dal Regolamento delle prestazioni integrative la cui domanda può essere presentata a partire dal 1° settembre scorso e fino al 31.12.22.

Si tratta di: **a)** Contributo per asili nido. **b)** Contributo per bonus scolastico.

CONTRIBUTO PER ASILO NIDO

La Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2021 – 31/07/2022 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Per presentare la domanda è però necessario possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione intestata al richiedente:

1. copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura pagata, ricevuta di pagamento, bollettino di CCP pagati in caso di strutture pubbliche) intestata al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l'eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE solo nel caso in cui il valore sia superiore al massimo previsto e quindi non si voglia allegare la dichiarazione.

CONTRIBUTO PER BONUS SCOLASTICO

La Fondazione eroga, a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico e frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l'anno accademico 2022/2023, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di Euro 500,00 per nucleo familiare così determinato:

- 300,00 Euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- 400,00 Euro per due figli iscritti e frequentanti;
- 500,00 Euro per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito annuo lordo per l'anno 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

La domanda deve essere unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo; le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide.

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 94 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante l'iscrizione, la frequenza dello studente/degli studenti e la sussistenza a carico dell'iscritto. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. copia del modello Unico PF 2021 unitamente alla attestazione di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2021 solo nel caso in cui il reddito sia superiore al massimo previsto e quindi non si voglia allegare la dichiarazione.

Per entrambe le prestazioni occorre precisare che:

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Le domande possono però essere presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale o ISEE ma potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali quindi solo in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta.

La presentazione della domanda va effettuata solo mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesta, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: I primi di giugno ho consultato il mio estratto conto on line sul sito dell'Enasarco ed ho notato che una delle aziende con cui collaboro dal 2016 come procuratore e dal 2019 come agente non ha versato i contributi relativi al terzo e quarto quadrimestre del 2021. A fine aprile ho fatto presente la cosa al capoparea che mi ha ricontattato qualche giorno dopo rassicurandomi verbalmente; il 10 giugno, dopo una nuova verifica in cui non risultavano neanche i versamenti del primo trimestre 2022 ho inviato una mail all'azienda richiedendo conferma di quanto comunicatomi dal capoparea, ma la richiesta è rimasta a tutt'oggi senza risposta. Poiché ultimamente ho un pò di difficoltà con questa azienda pensavo di dare disdetta per giusta causa. Posso farlo ed a quali indennità ho diritto?

Risposta: L'omissione del versamento dei contributi previdenziali all'ente di previdenza da parte della ditta mandante è, ove accertato, motivo più che sufficiente a giustificare un recesso in tronco, ma in questo caso le consigliamo di effettuare ulteriori verifiche prima di procedere a comunicare il recesso. Le ricordiamo che il termine per il versamento dei contributi relativi al 3° e 4° trimestre 2021 è scaduto rispettivamente il 20 novembre 2021 ed il 20 febbraio 2022, quello relativo al primo quadrimestre 2022 il 20 maggio u.s.; purtroppo non può essere esclusa la possibilità che l'azienda abbia effettuato regolarmente i versamenti (o magari con leggero ritardo), ma che i contributi non risultino ancora accreditati sul suo estratto conto.

Tale certezza per quanto riguarda i contributi del terzo trimestre 2021 può però essere raggiunta proprio in questi giorni in quanto nel quadrimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 (cioè appunto entro agosto 2022) la Fondazione – a norma di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del Regolamento delle attività istituzionali – deve mettere "a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente." Se in quell'estratto conto che dovrebbe già essere disponibile non risultasse il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2021 lei potrà ragionevolmente presumere che l'azienda ne abbia omesso il versamento.

Ciò premesso la invitiamo ad effettuare un nuovo controllo on line nel mese di settembre. Laddove il versamento del terzo trimestre 2021 ancora non risultasse, le consigliamo di inviare alla mandante una pec in cui segnala l'anomalia riscontrata e richiede, assegnando un termine di 7/10 giorni, trasmissione di copia delle quietanze attestanti sia il versamento dei contributi del terzo trimestre 2021 sia i successivi. Decorso infruttuosamente il termine, dopo aver effettuato un'ultima consultazione sul sito potrebbe – secondo noi – dare disdetta per giusta causa.

Nel caso in cui il contratto di agenzia disdetta sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi Le saranno dovute le seguenti indennità:

1) Indennità di fine rapporto (FIRR)

La somma viene solitamente accantonata presso la Fondazione dalla ditta mandante ed è liquidata dall'ente previdenziale (entro 90 gior-

ni dalla comunicazione della cessazione in base a quanto previsto dal disciplinare Enasarco) al cessare del rapporto di agenzia.

In base agli accordi economici del settore industria l'importo è così calcolato
AGENTE ORAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.

2) Indennità suppletiva di clientela

L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo.

L'accordo economico del settore commercio per esempio così determina le modalità di calcolo:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno;
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto.

Sostanzialmente simile, ma leggermente meno vantaggioso, il criterio di calcolo adottato dall'AEC Industria in quanto gli incrementi che scattano rispettivamente dal quarto e dal settimo anno si calcolano nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

3) Indennità meritocratica

Il valore di tale indennità è rappresentato da una percentuale dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., tanto più elevato, quanto maggiore risulta essere l'incremento del fatturato delle vendite conseguito dall'agente nel corso del rapporto. Qualora il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrano i requisiti che andremo ad elencare potrebbe essere dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. (la c.d. Indennità Europea).

4) Indennità ex art. 1751 c.c.

Tale indennità prevista può essere richiesta dall'agente in sostituzione delle indennità sopra elencate solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
- b) il pagamento dell'indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'importo massimo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

5) Indennità di mancato preavviso

Oltre all'indennità di fine rapporto è poi dovuta, nel caso di specie, l'indennità di mancato preavviso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, stante l'analogia strutturale tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, risulta applicabile al primo la regolamentazione prevista dall'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa. In tale ipotesi quindi il pregiudizio patrimoniale sofferto dal recedente è rinvenibile nell'evento stes-

so della cessazione improvvisa ed inattesa del rapporto collaborativo con la preponente e l'indennità è conseguentemente dovuta per presunzione di legge, indipendentemente dalla prova e quantificazione del danno economico sofferto dall'agente.



Domanda: Da circa tre anni collaboro con contratto di procacceria con alcune aziende. Quest'anno ho frequentato il corso e mi sono abilitato per la professione di agente di commercio. Ora dovrei sottoscrivere il mandato con una di queste aziende che mi ha proposto l'esclusiva. Sono incerto se accettare o meno e vorrei un vostro supporto.

Risposta: Avendo frequentato il corso per agente di commercio sa bene che l'esclusiva comporta per la mandante il divieto di avvalersi di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e per l'agente il divieto di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona gli affari di più mandanti in concorrenza tra loro. In realtà l'esclusiva è un elemento naturale del contratto d'agenzia e dovrebbe trovare automatica applicazione in assenza di una diversa regolamentazione contrattuale. Se quindi l'azienda ha specificato tale aspetto nel corso delle trattative riteniamo ritenga l'esclusiva un aspetto irrinunciabile del contratto che le ha proposto. L'esclusiva, in assenza di diversa disciplina pattiziamente decisa, è stabilita a favore di entrambe le parti e ciò sia in base alla previsione contenuta nel codice civile (art. 1743) sia in base a quella degli Accordi Economici Collettivi (vds. artt. 2 dei vari AEC).

Quindi per prima cosa le consigliamo di verificare che nella proposta contrattuale la clausola di esclusiva sia vincolante per entrambe le parti e non posta solo a suo carico.

Effettuato questo primo controllo deve poi verificare esattamente l'estensione dell'esclusiva e valutare se la stessa le comporti limitazioni, per esempio, nei rapporti con le altre aziende con cui – se abbiamo capito bene – rimarranno in essere gli accordi di procacceria.

Se infatti tali aziende trattano gli stessi prodotti dell'azienda con cui andrà a sottoscrivere il contratto di agenzia ciò potrebbe comportare una violazione della clausola con la conseguenza che lei si vedrà costretto a rinunciare a tali collaborazioni a meno di una specifica ed espressa pattuizione derogatoria. Le ricordiamo infatti che la violazione da parte dell'agente dell'obbligo di esclusiva può determinare una risoluzione immediata del contratto per giusta causa.

Ovviamente non si deve confondere la figura dell'agente operante in regime di esclusiva con quella dell'agente monomandatario. Quest'ultimo infatti è l'agente che si è impegnato ad esercitare la sua attività per una sola mandante e non può quindi rappresentare e/o collaborare con nessuna altra azienda indipendentemente dal fatto che quest'ultima operi in settori merceologici completamente estranei a quelli oggetto del contratto di agenzia sottoscritto. Come vede non sono pochi gli aspetti sia giuridici sia fattuali da valutare con attenzione e per questo le consigliamo di rivolgersi alla sede federagenti a lei più vicina prima di procedere alla firma del contratto

Rubrica previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Ci occupiamo oggi di un argomento non propriamente di natura previdenziale, ma che attiene comunque al welfare ed alle misure assistenziali previste a favore degli agenti donna, in occasione della maternità. Il permanente calo delle nascite in Italia sta diventando un problema serio che nel lungo periodo potrebbe influenzare direttamente la tenuta del sistema previdenziale (meno nascite, vuol dire, nel tempo un minor numero di lavoratori e quindi meno versamenti previdenziali, che – lo ricordiamo – servono per pagare le pensioni in corso). Uno dei motivi di questo calo ormai cronico è dovuto anche alla scarsa attenzione del legislatore nei confronti della maternità che spesso per le famiglie si trasforma in costi, sacrifici e rinunce troppo pesanti.

Alcuni giorni fa una iscritta ci ha inviato la seguente mail: Sono una giovane agente ed ho iniziato l'attività a marzo 2021, usufruendo dei benefici contributivi per i giovani. Sono incinta al terzo mese di gravidanza e non vorrei interrompere il rapporto, ma a breve potrei avere delle limitazioni o comunque essere impossibilitata a svolgere pienamente la mia attività. Posso usufruire di qualche agevolazione o istituto ad hoc?

Ecco cosa le abbiamo risposto: Spesso riceviamo richieste da parte di agenti che versano nella sua condizione e purtroppo dobbiamo sempre fornire una risposta negativa. Gli istituti a tutela della maternità previsti per le lavo-

ratrici dipendenti non si applicano alle agenti di commercio.

Non si applica per esempio il divieto di risoluzione del rapporto dettato dall'art. 54 d. lgs. n. 151/2001 in materia di tutela della maternità espressamente previsto solo in favore delle lavoratrici subordinate e non anche delle lavoratrici autonome (quali sono appunto le agenti e rappresentanti di commercio).

Non si applica nemmeno l'istituto del congedo obbligatorio e quindi, in assenza di diversa comunicazione da parte sua, il rapporto con la mandante non si interromperà ex lege un mese prima del parto sino al quarto mese successivo. Laddove decida di avvalersi della facoltà concessa dagli AEC che prevedono la possibilità di sospendere il rapporto per il periodo massimo di un anno (per l'Aec Industria) o otto mesi (per l'Aec Commercio) l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto, ma lei non potrà svolgere l'attività lavorativa né, conseguentemente, maturare provvigioni sugli affari che nel periodo verranno conclusi con i suoi clienti direttamente dalla mandante o da agenti individuati per sostituirla. All'interno di tale periodo deve ovviamente ricadere la data del parto. Saranno invece applicabili le previsioni contenute nell'articolo 66 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) le quali prevedono che alla **lavoratrice autonoma** in regola con il versamento dei contributi spetti un'indennità economica durante i periodi di **tutela della maternità**.

L'indennità **non comporta** l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa.

Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l'indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

Il decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105 ha previsto per le lavoratrici autonome il diritto all'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3" del decreto legislativo 151/2001.

Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un'indennità per un periodo di trenta giorni.

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo alla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità/paternità.

Per completezza le comunico invece che successivamente alla nascita del bambino o della bambina potrebbe richiedere all'Enasarco l'assegno parto ed il contributo nascita.

Si tratta di contributi che vengono previsti annualmente e che vengono corrisposti al verificarsi di requisiti indicati nei vari bandi annuali. Essendo al terzo mese di gravidanza la data del parto andrà a ricadere nel 2023 pertanto per poter sapere se riuscirà ad usufruire di tali prestazioni (semprechè verranno nuovamente previste) dobbiamo attendere il bando del 2023. ■



Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore